



# STATUTO dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ROSIGNANOINDANZA



## TITOLO I

Denominazione sociale – sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Rosignano Solvay (LI) Via E: Solvay, n 40 un'associazione che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Rosignanoindanza". L'associazione si prefigge lo scopo di riunire tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione intende affiliarsi, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART. 2

L'associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non persegue alcun fine di lucro ed opera per fini Sportivi, Ricreativi, Artistici e Culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche **compresa l'attività Didattica**, ricreative, artistiche e culturali in particolare nelle discipline legate alla danza;
- b) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a Scuole di Danza, Palestre e strutture di vario genere;
- c) Organizzare squadre sportive, gruppi, per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, rassegne, manifestazioni ed iniziative della propria disciplina sportiva e di altre;
- d) Partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, concorsi, rassegne, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa, artistica e culturale;

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

- e) Gestire e promuovere corsi di istituzioni tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, artistiche e culturali anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali pubblici e privati, in oltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
- ° allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazione sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
  - ° effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  - ° finanziare le attività sociali, nei limiti di cui all'art 2, attraverso occasionali attività di natura commerciale nel rispetto della normativa fiscale vigente e previa deliberazione degli organi sociali competenti.

### TITOLO III

Soci e relativi diritti e doveri

ART: 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, **un legale rappresentante di Società e Enti da loro scelti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.**

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta **scritta tramite all'associazione tramite modulo ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo**, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto fra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione associativa.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà dei genitori.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

B) Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e all'atto della convocazione sia in regola con il pagamento delle quote associative.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART: 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promesse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate in ordine all'approvazione e modifica della norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazione assunte degli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

ART: 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad esclusione delle nuove iscrizioni, il versamento della quota sociale di rinnovo annuale dovrà essere effettuato entro l'inizio dell'anno accademico che si colloca alla data del 1 settembre di ogni anno, ed essa varrà a coprire tutto l'anno accademico sino alla sua conclusione alla data del 31 agosto dell'anno successivo.

#### TITOLO IV

Recesso-esclusione

ATR.8

La qualifica di socio si prende per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale **entro trenta giorni**, per esclusione o per causa di morte.

ART.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizione del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazione adottate dagli organi dell'Associazione;
  - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie o lesive degli interessi dell'Associazione;
  - che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- L'esclusione diventa operante della annotazione nel libro soci.

## ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, **che potranno impugnare dinanzi assemblea.**

## TITOLO V

### Fondo Comune

#### ART.11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale salvo che la destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

### Esercizio Sociale

#### ART.12

L'esercizio sociale dal 1 GENNAIO al 31 DICEMBRE. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio che deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VI

### Organi dell'Associazione

#### ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

### Assemblee

#### ART.14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

#### ART.15

L'assemblea ordinaria:

- a) delibera tutto quanto riguarda le modifiche al presente Statuto;
- b) procede alla nomina dell'Organo Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame del Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale di cui all'art.12.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno due terzi degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data richiesta.

#### ART.16

L'assemblea, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nomina i liquidatori.

#### ART.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nella assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati **con diritto di voto.**

Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

#### ART.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o della persona designata dell'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea

#### Consiglio Direttivo

#### ART.19

IL Consiglio Direttivo è formato da 5 membri scelti fra gli associati.

**Per Candidarsi alla carica di componente Consiglio Direttivo il socio deve avere 3 anni di anzianità associativa continuativa ed esperienze con cariche dirigenziali in altre Associazioni Sportive Dilettantistiche specialmente nel Campo della Danza Sportiva.**

I componenti del Consiglio restano in carica in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri:

La convocazione è fatta a mezzo di affissione dell'avviso presso la sede o tramite sms o e-mail la comunicazione avviene non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari e di Consiglio;
- b) Redigere il rendiconto economico finanziario.
- c) Compilare i regolamenti interni;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) **Adotta i provvedimenti disciplinari di primo grado (Ammonizione scritta, sospensione da 1 a 12 mesi, radiazione)**
- f) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) Deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- h) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

#### ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza, i membri rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

#### ART.21

Il presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al presidente è attribuito il via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, e pervia delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, deve convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente; nel caso non avvenga la nomina, entro venti giorni deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

#### ART.22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali Consiglio direttivo e Libro soci) dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione per la consultazione **da parte dei soci.**

### TITOLO VII

Scioglimento

#### ART.23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

#### ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva. Sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662.e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Arbitrato**

#### **ART.25**

**Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto dell'ente a cui affiliato.**

Norma finale

#### **ART.26**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

